COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 31.5.2018 [1])

INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED ÀMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO RISTRETTO DEI PATROCINATORI DEL COMUNE
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ELENCO RISTRETTO
ART. 4 – PRINCIPÎ INFORMATORI, EFFICACIA E VALIDITÀ DELL'ELENCO RISTRETTO
ART. 5 – ISCRIZIONE ALL'ELENCO RISTRETTO
ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO RISTRETTO
ART. 7 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 8 – CONDIZIONI
ART. 9 – CORRISPETTIVO
ART.10 – PUBBLICITÀ
ART.11 – RINVIO

ART. 1
OGGETTO ED ÀMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa (ivi compresa quella di derivazione comunitaria) ed in conformità ai principî di buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa:

- disciplina le modalità ed i criterî di conferimento degli incarichi ad avvocati del libero Foro ai quali il Comune deve ricorrere [2] per la propria rappresentanza, assistenza e difesa in sede stragiudiziale (obbligatoria) e giudiziale;
- fissa i termini giuridici ed individua le condizioni economiche da applicare a ciascun rapporto di patrocinio.

[1] le modifiche – espunzioni ed integrazioni – apportate al testo già approvato ed oggetto dell'odierno emendamento, per una migliore lettura sono rappresentate rispettivamente con il doppio barrato ed il grassetto;

[2] in mancanza di una struttura – interna – d'avvocatura;

Per incarico di patrocinio si intende l'attività [3] di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune in seno ad una controversia:

stragiudiziale (già promossa dalla controparte o da avviare)

- regolata dalle disposizioni in tema di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi del D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014 e ss.mm. ed ii.;
- disciplinata da quelle in tema di mediazione obbligatoria (dinanzi agli Organismi accreditati) ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm. ed ii.;

giudiziale (già promossa dalla controparte o da avviare)

- avanti qualsiasi Autorità Giurisdizionale (nessuna esclusa), in tutte le eventuali fasi ed i previsti gradi di giudizio.

Il presente Regolamento non disciplina – restandone espressamente esclusi – gli incarichi (pure conferibili dall'Ente civico) aventi ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento dei servizi (legali) di cui all'allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii., per i quali si applicano integralmente le disposizioni di tale ultima norma, come successivamente modificate ed integrate [4].

ART. 2
ISTITUZIONE DELL'ELENCO RISTRETTO DEI PATROCINATORI DEL COMUNE

Per l'affidamento degli incarichi qui disciplinati è istituito un apposito ELENCO RISTRETTO – anche detta SHORT LIST (in sèguito ed in sigla solo E.R. o S.L., per una migliore lettura) – riservato/a ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità descritte nel prosieguo.

A decorrere dal primo giorno successivo al (previsto) periodo di pubblicazione –all'Albo Pretorio comunale [e, contemporaneamente, **a** quello istituzionale *on line*] – della Determina [5] di costituzione della S.L. armonizzata alle disposizioni della presente normativa, ogni previgente Regolamento comunale in termini, così come ogni altro E.R. allo stesso connesso devono intendersi

[3] affidata a professionisti iscritti negli appositi Albi, tenuti dai Consigli degli Ordini territorialmente competenti (v. *infra*);
[4] v. D.Lgs. n.56/2017, c.d. "*Correttivo*" al "*Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture*" di cui al D.Lgs. n.50/2016, nonché Linee Guida, periodicamente rese dall'ANAC;
[5] a cura, come detto, del Responsabile del competente Settore comunale: Affari Generali;

automaticamente annullati, decaduti e/o comunque improduttivi di qualsiasi effetto, cessando ogni relativa efficacia (salvo quanto *infra*): il presente Regolamento diviene, nei termini temporali indicati in narrativa, la disciplina di riferimento, vigente in via esclusiva.

La soppressa/superata normativa regolamentare, tuttavia, continua a spiegare la propria efficacia con esclusivo riguardo agli incarichi precedentemente conferiti.

Il presente Regolamento e l'E.R. dallo stesso scaturito hanno efficacia vincolante anche con riferimento all'affidamento di incarichi difensivi concernenti dipendenti ed amministratori comunali che dovessero assumere la posizione di parti in seno a procedimenti giudiziarî sorti per ragioni di servizio (dipendenti) od in relazione allo svolgimento dell'incarico amministrativo: in tali ipotesi, ferma ed impregiudicata la verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra la condotta del dipendente/l'attività dell'amministratore ed il Comune, la scelta del professionista fra quelli della costituenda S.L. costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" *ex* artt.28 del CCNL 14.9.2000 e 67 del d.P.R. n.268/1987 e ss.mm. ed ii., cosicché l'incarico conferito risulta *in toto* sottoposto alla disciplina – anche per quel che attiene al trattamento economico – di cui al presente Regolamento.

Nondimeno, è fatta salva la facoltà del dipendente e dell'amministratore di nominare un professionista di propria fiducia, anche se estraneo all'E.R.: in tale ipotesi, oltre alla verifica di cui *supra* è indispensabile anche accertare l'insussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse fra il professionista (estraneo alla S.L.) ed il Comune.

Superate positivamente entrambe le verifiche, l'eventuale rimborso [6] delle spese di lite sostenute dal rappresentato/difeso (dipendente od amministratore) in favore del difensore estraneo alla E.R. è, proprio in ragione dell'espressa previsione regolamentare – vincolante – di cui *supra*, pari a quello che sarebbe stato riconosciuto dall'Ente civico ad un professionista iscritto alla S.L..

Con riferimento esclusivo a tali tipologie di incarico difensivo sono, peraltro, previste le specifiche prescrizioni ed eccezioni di cui *infra*.

*** * ***

[6] ove ne ricorrano i presupposti;

L'E.R. è ripartito nelle seguenti 6 (sei) Sezioni, con il dichiarato obiettivo di conseguire il più specialistico lotto di professionisti da cui poter, all'occorrenza, attingere:

Sezione n.1 – controversie dinanzi al/ai territoriale/i Ufficio/i del Giudice di Pace (tutte le materie);

Sezione n.2 – controversie dinanzi al circondariale Tribunale Ordinario Civile (comprendendovi le liti in materia di lavoro e previdenza, qualsiasi tipo di procedimento esecutivo, le procedure concorsuali ed ogni altro procedimento, anche se qui non espressamente richiamato), alla distrettuale (attualmente due sedi: Lecce e Sezione Distaccata di Taranto) Corte d'Appello Civile (analogamente al 1° grado), alle (regionali) Sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale Ordinario Civile di Bari (per il 1° grado) e presso la Corte d'Appello Civile di Bari (per il 2° grado);

Sezione n.3 – controversie dinanzi al circondariale Tribunale Ordinario Penale ed alla distrettuale (come sopra) Corte d'Appello Penale, nonché ogni altra rappresentanza dinanzi all'Autorità Giudiziaria penale;

Sezione n.4 – controversie dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ed a quella Tributaria Regionale di Taranto ed, ove competenti, di Bari~~)~~];

Sezione n.5 - controversie dinanzi al competente (avuto riguardo ai criterî fissati dal c.p.a.) Tribunale Amministrativo Regionale, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (con sede a Napoli) ed alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (con sede a Bari);

Sezione n.6 – controversie dinanzi alle Magistrature Superiori [Corte Costituzionale, Corte di Cassazione (tutte le materie), Consiglio di Stato, Sezioni Giurisdizionali d'Appello della Corte dei Conti, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed ogni altra Giurisdizione Superiore, anche se qui non richiamata].

È consentita l'iscrizione a non più di 2 (due) Sezioni della S.L., con esclusione di quella *sub* n.6, cumulabile con l'iscrizione ad altre 2 (due) Sezioni: pertanto, i soli professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori possono iscriversi a complessive 3 (tre) Sezioni [quella *sub* n.6 ed altre 2 (due) a scelta].

Si rammenta che, proprio per la finalità che l'Ente civico intende conseguire con il Regolamento (e, di riflesso, con l'E.R.), è opportuno formulare domanda d'iscrizione in Sezioni di comprovata e verificabile esperienza.

La scelta di agire o resistere in giudizio (ma anche in sede stragiudiziale) compete, giusta il vigente Statuto comunale, al Sindaco il quale – sempre in conformità alla disciplina statutaria [art.11., lett.a)] – fornisce comunicazione della decisione assunta "*alla Giunta nella prima riunione successiva*": tale Organo, quindi, provvede con propria Deliberazione e sulla base di una documentata proposta (redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali) a ratificare l'incarico difensivo già conferito dal Sindaco con il rilascio della procura *ad litem*.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha facoltà di affidare incarichi difensivi a professionisti non iscritti alla S.L., limitatamente a controversie di straordinaria importanza e/o complessità (sin dal ~~di~~ 1° grado di giudizio), che richiedano prestazioni di altissima specializzazione: in tali ipotesi è consentito far riferimento a professori universitari di ruolo (1ª e 2ª fascia).

ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ELENCO RISTRETTO

Possono chiedere di essere iscritti all'E.R. i professionisti, singoli od associati, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti

requisiti di carattere generale

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente legislazione, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- iscrizione ad un Albo degli Avvocati;
- per la Sezione *sub* n.6 dell'art.2, iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
- inesistenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- inesistenza di sanzioni disciplinari, disposte dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della libera professione;
- insussistenza di situazioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm. ed ii., in tema di incarichi presso le amministrazioni pubbliche;

- insussistenza attuale e pregressa [7] di contenzioso contro il Comune di Fragagnano, sia a titolo personale, sia a titolo di patrocinatore di una controparte: l'eventuale sussistenza di incarichi in conflitto – anche potenziale – con gli interessi dell'Ente civico, se rilevata prima della formazione dell'E.R. determina il mancato inserimento nello stesso, se rilevata dopo la formazione della S.L. comporta la cancellazione del professionista (singolo od associato) dalla stessa;
- possesso di polizza assicurativa ai sensi dell'art.12 della Legge n.247/2012 e ss.mm. ed ii. (adeguata alle previsioni di cui D.M. 22.9.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.238 dell'11.10.2016**,** e ss.mm. ed ii.), per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

requisiti di carattere speciale

- con riferimento alle controversie di cui alle Sezioni *sub* nn.3 e 5, aver maturato – entro il termine di scadenza previsto [8] per l'invio delle domande di inserimento nell'E.R. – almeno 5 (cinque) anni di anzianità di iscrizione allo specifico Albo professionale.

ART. 4
PRINCIPÎ INFORMATORI, EFFICACIA E VALIDITÀ DELL'ELENCO RISTRETTO

La formazione della S.L. non determina alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande e non implica l'attribuzione di alcun punteggio od altra classificazione di merito: l'E.R. costituisce lo strumento per l'individuazione di professionisti ai quali affidare incarichi di difesa e tutela del Comune.

L'inserimento nella S.L. avviene secondo l'ordine di ricevimento delle istanze presso il protocollo comunale e non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Ente civico, né l'attribuzione di alcun diritto in capo al richiedente, in relazione al conferimento di incarichi difensivi.

Il presente Regolamento, come anticipato, diviene pienamente ed indeterminatamente efficace a sèguito delle attività di cui in premessa (v. pag.2 e ss.);

[7] riferita al biennio precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento, in analogia a quanto previsto dall'art.68 del vigente Codice Deontologico Forense;
[8] dall'Avviso Pubblico per la costituzione della S.L. armonizzata al presente Regolamento;

del pari, anche l'E.R. scaturita dal presente Regolamento ha un'efficacia temporalmente indeterminata (e, come tale, è sempre aperta [9]) a decorrere dal primo giorno successivo al (previsto) periodo di pubblicazione –all'Albo Pretorio comunale [~~(~~e, contemporaneamente, (~~su~~) **a** quello istituzionale *on line*~~)~~] – della Determina [10] di costituzione della S.L. armonizzata alle disposizioni della presente normativa.

Per l'effetto ed in conformità a quanto opzionato, l'E.R. formato in sede di prima definizione del lotto di professionisti è oggetto di aggiornamento ~~semestrale~~ **annuale** a cura del competente Settore comunale: Affari Generali.

ART. 5

ISCRIZIONE ALL'ELENCO RISTRETTO

L'iscrizione alla S.L. avviene dietro domanda del professionista interessato, singolo od associato, con l'indicazione delle Sezioni [non più di 2 (due), cumulabili con quella *sub* n.6 per i soli professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori che, quindi, potranno iscriversi a complessive 3 (tre) Sezioni (quella *sub* n.6. ed altre 2 (due) a scelta] dell'E.R. a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

L'istanza, sottoscritta dal professionista (singolo od associato), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. n.445/2000 e ss.mm. ed ii., comprovante
   - la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla vigente legislazione, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
   - l'iscrizione ad un Albo degli Avvocati, con indicazione del numero e della data di prima iscrizione e delle eventuali, successive variazioni;
   - per la Sezione *sub* n.6 dell'art.2, l'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, con indicazione del numero e della data di prima iscrizione e delle eventuali, successive variazioni;

---

[9] **tale opzione rinviene direttamente dall'adesione dell'Ente civico ai più recenti principî resi dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di apertura (la più ampia possibile) al mercato e, quindi, in ordine ai criterî da osservarsi in sede di formazione degli elenchi ristretti;**

[10] a cura, come detto, del Responsabile del competente Settore comunale: Affari Generali;

- l'inesistenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- l'inesistenza di sanzioni disciplinari, disposte dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della libera professione;
- l'insussistenza di situazioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm. ed ii., in tema di incarichi presso le amministrazioni pubbliche;
- l'insussistenza attuale e pregressa [11] di contenzioso contro il Comune di Fragagnano, sia a titolo personale, sia a titolo di patrocinatore di una controparte: l'eventuale sussistenza di incarichi in conflitto – anche potenziale – con gli interessi dell'Ente civico, se rilevata in sede di prima formazione dell'E.R. o di suo aggiornamento periodico determina il mancato inserimento del professionista nello stesso, se rilevata dopo tali attività comporta la cancellazione del professionista (singolo od associato) dalla S.L.;
- il possesso di polizza assicurativa ai sensi dell'art.12 della Legge n.247/2012 e ss.mm. ed ii. (adeguata alle previsioni di cui D.M. 22.9.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.238 dell'11.10.2016, e ss.mm. ed ii.), per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- il CODICE FISCALE ed il numero della PARTITA IVA;

2. *curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza necessaria a patrocinare incarichi difensivi di cui alle Sezioni dell'E.R. per le quali è domandata l'iscrizione;
3. dichiarazione di impegno – da valere per tutto il periodo di iscrizione alla S.L. – a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di

[11] riferita al biennio precedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in analogia a quanto previsto dall'art.68 del vigente Codice Deontologico Forense;

Fragagnano od in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Ente civico;

4. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ivi compresa quella concernente l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'E.R.;
5. dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento d'incarichi, di compensi determinati in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento (v. *infra*).

L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.

L'Ente civico si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione alla S.L..

Se l'istanza proviene da un'associazione professionale i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente: in caso contrario la domanda viene considerata inammissibile e, quindi, respinta.

Le domande incomplete non sono beneficiarie d'alcuna sanatoria**,** anche in considerazione dell'opzionato aggiornamento ~~semestrale~~ **annuale** dell'E.R..

Gli schemi di domanda ed i modelli di autocertificazione da utilizzare sono quelli che il Responsabile del Settore Affari Generali dell'Ente civico predispone e pubblica, unitamente all'Avviso, all'Albo Pretorio comunale e, contemporaneamente, a quello istituzionale *on line* e che comunica ai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

ART. 6
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO RISTRETTO

Il Responsabile del Settore Affari Generali dispone la cancellazione dalla S.L. dei professionisti singoli od associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico (salvo quanto *infra*);
- non abbiano espletato, con puntualità e diligenza, gli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- siano venuti meno, senza giustificato motivo, alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Disciplinare di incarico.

Oltre a tali ipotesi è prevista l'immediata cancellazione dalla S.L. dei professionisti che, in costanza di iscrizione, promuovano (in proprio o per conto di terzi) controversie contro il Comune di Fragagnano, od assumano incarichi che si pongano – a qualsiasi titolo – anche in potenziale conflitto con gli interessi dell'Ente civico.

Ai soli professionisti iscritti nella Sezione n.3, specializzati in materia penalistica, che dovessero essere destinatarî di incarichi difensivi concernenti dipendenti od amministratori comunali – giacché parti in seno a procedimenti giudiziarî sorti per ragioni di servizio (dipendenti) od in relazione allo svolgimento dell'incarico amministrativo – è consentito, in ragione della natura strettamente fiduciaria del rapporto professionale, rinunciare al relativo incarico, senza incorrere nel provvedimento di cancellazione dall'E.R. di cui al presente articolo.

ART. 7
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Fermo restando quanto *supra* (v. art.2) in merito alla scelta di agire o resistere in giudizio (ma anche in sede stragiudiziale), l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di patrocinio legale avviene attingendo dai nominativi inseriti nelle specifiche Sezioni, con il rispetto dei seguenti principî:

a. esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae*;
b. casi di consequenzialità (fasi successive di un originario procedimento; gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, aventi il medesimo oggetto.

Con riferimento a quanto *sub* lett. b. si prevede espressamente che il professionista che abbia già patrocinato la fase di merito, salvo giustificato motivo per la rinuncia (o non conferma da parte del Comune), renda la propria prestazione – con impegno economico integrativo – in relazione a fasi processuali allo stesso connesse e/o consequenziali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: reclamo al Collegio, fase esecutiva, per il contenzioso civile; motivi aggiunti, per il contenzioso amministrativo): in tali casi viene ritenuta assorbita la fase di "Studio" di cui ai parametri *ex* D.M. n.55/2014 e ss.mm. ed ii. che, di conseguenza, non è ulteriormente riconosciuta per le fasi successive all'incarico originario.

Identico principio sottende alla conferma dell'incarico per il successivo grado di giudizio in favore dello stesso difensore che abbia curato il procedimento di prima istanza: anche in tali circostanze si ritiene assorbita la fase di "Studio" di cui ai parametri *ex* D.M. n.55/2014 e ss.mm. ed ii. che, per l'effetto, non è ulteriormente riconosciuta per il successivo grado di giudizio.

Tale opzione (la conferma dell'affidamento allo stesso difensore anche per le fasi connesse e/o consequenziali al giudizio originario, così come per i successivi gradi) è preferita in quanto idonea ad assicurare all'Ente civico la continuità dell'attività difensiva, oltre ad un contenimento di spesa: la fase di "Studio" della controversia, già computata nel preventivo di cui al 1° grado, non viene nuovamente riconosciuta per le fasi successive e connesse e/o consequenziali, così come per i successivi gradi, data l'identità dell'oggetto della controversia.

I procedimenti di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi del D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014 e ss.mm. ed ii. e quelli di mediazione obbligatoria (dinanzi agli Organismi accreditati) ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm. ed ii. costituiscono:

a. incarichi a sè, ove non seguiti dalla fase giudiziale dinanzi all'Autorità competente per territorio, materia e valore **(**anche perché il D.M. n.37/2018, in sede di "novella" ed integrazione al D.M. n.55/2014, ha previsto specifiche griglie parametriche per tali procedimenti);
b. in caso contrario, incarichi connessi e/o consequenziali alla successiva fase giudiziale.

Sulla scorta di tali ragioni non è stata prevista una Sezione *ad hoc* e la fase di "Studio" dei giudizî sorti dopo la (infruttuosa) conclusione di procedimenti di negoziazione assistita e mediazione obbligatorie non viene nuovamente riconosciuta, in analogia a quanto *supra* previsto: rapporto "giudizio di merito/eventuali fasi processuali successive".

Le fasi successive, connesse e/o consequenziali (v. *supra*), di un procedimento giudiziale costituiscono – data l'identità dell'oggetto della controversia – un incarico unico, così come l'eventuale giudizio (successivo) rispetto alla sua fase stragiudiziale obbligatoria.

I gradi di giudizio successivi a quello di prima istanza integrano, invece, nuovi incarichi.

ART. 8

CONDIZIONI

La Determinazione d'incarico, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, è accompagnata da un Disciplinare che preveda:

- l'indicazione del valore della controversia, anche se indeterminabile;
- l'indicazione del compenso professionale, determinato in base al preventivo ricevuto e conforme agli importi di cui alla forcella parametrica prevista dal successivo art.9;
- nei soli casi d'estrema urgenza, il consenso del difensore incaricato ad anticipare eventuali (ma ragionevoli, secondo il caso) importi a titolo di anticipazioni non imponibili fuori campo IVA (v. *infra*) che l'Ente civico si impegna a rimborsare nel minor tempo possibile, dietro presentazione di "fattura PA";
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare, per iscritto, l'Ente civico circa l'attività svolta in ciascuna udienza in tempi congrui rispetto alla celebrazione;
- la facoltà di ottenere dal difensore incaricato gli atti difensivi resi per conto del Comune e quelli predisposti dai procuratori delle altre parti in causa (è previsto che tale attività sia eseguita, in via preferenziale, mediante posta elettronica certificata [12]);
- l'obbligo del professionista incaricato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, di rendere all'Ente civico, attraverso formale comunicazione, una dettagliata analisi circa la sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali, successivi gradi di giudizio;
- l'obbligo difensore incaricato di rendere al Comune un parere scritto – già rientrante nel compenso professionale convenuto (e, quindi, non costituente una prestazione aggiuntiva) – in ordine all'eventuale transazione giudiziale o meno.

ART. 9

CORRISPETTIVO

[12] in sèguito solo *pec*.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, a sèguito delle attività di cui agli artt.2 e 7 del presente Regolamento, invita (via *pec*) il difensore individuato a formulare e trasmettere al Comune (rapidamente e sempre via *pec*) il proprio preventivo economico.

Per la predisposizione del proprio preventivo il professionista deve, tenuto conto del valore della controversia (quindi anche nel caso in cui essa sia indeterminabile) e dell'Autorità Giudiziaria (per l'attività processuale):

a. assumere i valori parametrici previsti, per ciascuna fase, dal D.M. n.55/2014 e ss.mm. ed ii.;
b. eventualmente provvedere, ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss.mm. ed ii., alle previste maggiorazioni e riduzioni percentuali;
c. sull'importo così ottenuto applicare una riduzione percentuale fissa – quindi indipendente dal valore della controversia e dall'Autorità Giudiziaria (per l'attività processuale) – del 45%;
d. sull'importo così ottenuto applicare la maggiorazione percentuale fissa – quindi indipendente dal valore della controversia e dall'Autorità Giudiziaria (per l'attività processuale) – del 15%, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali;
e. applicare, sull'importo così ottenuto, tutti gli accessori di Legge (IVA e CAP) previsti dallo specifico regime fiscale;
f. indicare, se possibile già in fase di conferimento dell'incarico (altrimenti nell'immediato prosieguo), ogni eventuale anticipazione non imponibile (fuori campo IVA) necessaria all'attività professionale: contributo unificato, marche da bollo, spese di notificazione, importi previsti per la tassazione degli atti giudiziari ed ogni altra spesa non imponibile, anche se qui non espressamente richiamata (v. spese di adesione ai procedimenti di mediazione e quota parte dei compensi dei mediatori incaricati).

Nel caso in cui, per ragioni d'estrema urgenza, il Comune non riesca a corrispondere al difensore, in via preventiva, gli eventuali importi *de quibus*, il professionista – con l'accettazione dell'incarico (secondo le modalità di cui al precedente art.8) – anticipa le somme necessarie (e documentate) alla prestazione difensiva, che l'Ente civico si impegna a rimborsare nel minor tempo possibile, dietro presentazione di "fattura PA".

Premessa la profonda distinzione fra spese giudiziali (o di lite o processuali) e compenso professionale, si prevede espressamente che al professionista incaricato è dovuto – sempre e comunque (quindi indipendentemente dall'esito del contenzioso, anche in ordine al regolamento delle spese giudiziali) – il solo importo, quantificato e convenuto con il Comune attraverso le su indicate modalità: pertanto, gli eventuali importi liquidati, a titolo di spese di lite o processuali, dall'Autorità Giudiziaria in favore dell'Ente civico sono e restano di esclusiva pertinenza (e competenza) del Comune, che provvede al loro recupero (bonario o coattivo).

Il professionista, una volta sottoscritto il Disciplinare d'incarico, può esigere dall'Ente civico il pagamento di acconti sul complessivo compenso convenuto, nei termini che seguono:

- per l'attività stragiudiziale – 40% all'atto di avvio dello (od adesione allo) specifico procedimento; 60% in sede di definizione (positiva o meno) dello stesso;
- per l'attività processuale – gli importi di cui alle specifiche fasi giudiziali celebrate, così come indicate nel preventivo economico trasmesso al Comune e dallo stesso (v. *supra*) accettato.

Il Responsabile del Settore Affari Generali è espressamente individuato quale soggetto deputato alla verifica di conformità dei preventivi ed all'armonica evasione delle attività di liquidazione a favore dei professionisti incaricati.

ART. 10
PUBBLICITÀ

L'Ente civico assolve **a**gli obblighi relativi, pubblicando all'Albo Pretorio comunale e, contemporaneamente, a quello istituzionale *on line* seguenti atti amministrativi, resi per il conferimento degli incarichi difensivi: Deliberazioni giuntali e Determinazioni del Responsabile del Settore Affari Generali.

ART. 11
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia (ivi incluso il D.M. n.55/2014 e ss.mm. ed ii.) ed al Codice Deontologico Forense.